

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

QUESITO

La Conferenza Nazionale dei Delegati per la Disabilità (CNUDD) chiede all'Ufficio Studi del Codau la corretta interpretazione di alcune norme relative all'interpretazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, in particolare con riferimento all'applicazione dell'art.9 del provvedimento relativamente all'esenzione dalle tasse per soggetti portatori di handicap e/o disabili in considerazione della difforme applicazione delle norme da parte degli atenei.

RISPOSTA AL QUESITO

L'Ufficio Studi ritiene sul quesito specifico di evidenziare la posizione più aderente alla lettera della norma riservandosi eventualmente di approfondire la questione in relazione ad interventi normativi successivi.

La norma di riferimento per il corretto inquadramento della questione è l'art.9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 che ha ridisegnato tutta la questione delle riduzioni e benefici delle tasse universitarie in aderenza alle indicazioni della legge n.240/2010. In particolare le Università, ai sensi dell'art. 9, comma 2¹, devono esonerare:

1. gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
2. gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

Per il secondo punto, appare evidente che si tratta di ipotesi che consentono, al solo verificarsi di una delle due condizioni, per le università di concedere l'esonero. E' oltremodo evidente che la norma prende in considerazione due situazioni differenziate da una parte il riconoscimento dell'handicap (ai sensi della legge 104), dall'altra l'invalidità che sono due concetti nettamente distinti che avvengono con procedure e metodologie anche diverse e che sono disciplinate un complesso palinsesto di norme.

In concreto, ad esempio, uno studente a cui è stata riconosciuta una situazione di handicap ai sensi della 104 e un'invalidità inferiore al 66%, deve essere esonerato dalle tasse e dai contributi in forza di quanto contenuto nel comma 2.

Il decreto n.68 citato, nel successivo comma 7, lettera a² prevede la facoltà di estendere gli esoneri totali e parziali a chi ha un'invalidità inferiore al 66% dando pertanto ulteriori possibilità di esonero alle Università che quindi in questo modo possono esprimere al meglio la loro autonomia.

¹ 2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

² 7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:

a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento;

Sulla questione la stessa direzione generale del Miur nel novembre 2012 aveva dato la stessa interpretazione mentre recentemente in data 4 giugno 2014 il Ministro dell'Università in risposta ad una interrogazione parlamentare ha precisato che il decreto legislativo n.68...*"ha inteso estendere l'ambito di applicazione degli esoneri del pagamento delle tasse universitarie agli studenti ai quali è stata riconosciuta una situazione di handicap ai sensi della legge n.104 del 1992.....Con l'ampliamento.....relativamente all'ambito oggettivo e quindi alla platea relativamente all'ambito soggettivo e quindi alla platea di quelli che sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie, si fa riferimento a particolari e specifiche categorie di studenti, che sono: gli idonei alla borsa secondo la normativa nazionale e ai criteri regionali per il diritto allo studio; gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi del citato articolo, appunto specifico; gli studenti con un'invalidità pari o superiore a 66 per cento, quindi con uno scorporo e una distinzione tra queste due categorie. ...Il Ministero ha già invitato gli atenei per cui è pervenuta la segnalazione ad applicare anche per gli studenti con riconoscimento di handicap, ai sensi del suddetto articolo 3 della legge n. 104 del febbraio 1992, l'esonero dalle tasse universitarie.*

Infine si precisa a fortiori che il legislatore con la novella del 2012 ha inteso innovare la precedente disciplina contenuta nell'articolo 8, comma 1 del DPCM 9 aprile 2001³ dove le due condizioni dovevano essere verificate entrambe.

b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

³ Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e **gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento**